

- 5) Se la portata del principio di buona fede in relazione all'imposizione dell'IVA comprenda anche il diritto all'esenzione dall'IVA all'importazione (ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA) in casi come quello di cui al procedimento principale, ossia quando l'ufficio doganale nega il diritto del soggetto passivo all'esenzione dall'IVA all'importazione per il motivo che le condizioni per una cessione successiva dei beni all'interno dell'Unione europea (articolo 138 della direttiva IVA) non sono state soddisfatte.
- 6) Se l'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi amministrativa degli Stati membri secondo la quale la presunzione che (i) il diritto di disposizione non era stato trasferito a una determinata controparte contrattuale e (ii) il soggetto passivo conosceva o avrebbe potuto conoscere una possibile frode all'IVA commessa dalla sua controparte contrattuale è basata sul fatto che l'impresa comunicava con le sue controparti contrattuali mediante mezzi di comunicazione elettronici e che l'indagine condotta dall'autorità tributaria ha accertato che le controparti contrattuali non operavano agli indirizzi indicati e non dichiaravano l'IVA sulle operazioni effettuate con il soggetto passivo.
- 7) Se l'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che, sebbene l'obbligo di comprovare il diritto all'esenzione fiscale gravi sul soggetto passivo, ciò non significa che l'autorità pubblica competente che decide sulla questione del trasferimento del diritto di disposizione non sia soggetta all'obbligo di raccogliere informazioni accessibili solo alle autorità pubbliche.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Spagna) il 3 marzo 2017 — Bankia S.A./Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán e María Concepción Marí Merino**

(Causa C-109/17)

(2017/C 161/16)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Juzgado de Primera Instancia de Cartagena

**Parti**

*Ricorrente:* Bankia S.A.

*Convenuti:* Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán e María Concepción Marí Merino

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la direttiva 2005/29/CE (<sup>1</sup>) debba essere interpretata nel senso che il suo articolo 11 osta a una normativa nazionale come quella vigente sull'esecuzione ipotecaria spagnola — articoli 695 e seguenti, in combinato disposto con l'articolo 552, paragrafo 1, entrambi della Ley de Enjuiciamiento Civil (codice di procedura civile spagnolo) — in cui non è previsto il controllo, né d'ufficio né su istanza di parte, delle pratiche commerciali sleali, neanche su istanza di parte, in quanto rende difficile o impedisce il controllo giurisdizionale dei contratti e degli atti nei quali siano ravvisabili pratiche commerciali sleali.
- 2) Se la direttiva 2005/29/CE debba essere interpretata nel senso che il suo articolo 11 è contrario a una normativa nazionale, quale l'ordinamento spagnolo, che non garantisce l'effettivo rispetto del codice di condotta se il creditore che procede all'esecuzione decide di non applicarlo, combinato disposto degli articoli 5 e 6 e dell'articolo 15 del Real-Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo (regio decreto legge 6/2012, del 9 marzo 2012).

- 3) Se l'articolo 11 della direttiva 2005/29/CE debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa nazionale spagnola che non consente al consumatore, durante una procedura di esecuzione ipotecaria, di richiedere il rispetto di un codice di condotta, in concreto, quanto alla *datio in solutum* e all'estinzione del debito — paragrafo 3 del Real-Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, Código de Buenas Prácticas.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio, le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2005 L 149, pag. 22).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 13 marzo 2017 — Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV/Duma Forklifts NV, G. S. International BVBA**

(Causa C-129/17)

(2017/C 161/17)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Hof van beroep te Brussel

**Parti**

*Ricorrenti:* Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd, Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV

*Resistenti:* Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA

**Questioni pregiudiziali**

- 1) A. Se gli articoli 5 della direttiva 2008/95/CE <sup>(1)</sup> e 9 del regolamento (CE) n. 207/2009 <sup>(2)</sup> del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario (versione codificata), prevedano il diritto del titolare del marchio di opporsi alla rimozione, ad opera di un terzo, senza il consenso del titolare del marchio, di tutti i segni uguali ai marchi apposti sui prodotti («smarchiatura»), che non siano ancora commercializzati nello Spazio economico europeo, come prodotti in regime di deposito doganale, e qualora la rimozione ad opera di tale terzo avvenga al fine di importare o commercializzare detti prodotti nello Spazio economico europeo.
- B. Se ai fini della risposta alla questione a) sopra formulata rilevi se l'importazione o la commercializzazione di tali prodotti nello Spazio economico europeo abbia luogo con un proprio segno distintivo apposto da tale terzo («rimarchiatura»).
- 2) Se ai fini della risposta alla prima questione rilevi se i prodotti in tal modo importati o commercializzati grazie al loro aspetto esteriore o al loro modello vengano ancora identificati dal consumatore medio di riferimento come provenienti dal titolare del marchio.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata) (GU 2008, L 299, pag. 25).

<sup>(2)</sup> (GU 2009, L 78, pag. 1).

---

**Impugnazione proposta il 24 marzo 2017 dall'Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, avverso la sentenza del Tribunale (Terza sezione ampliata) del 1° febbraio 2017 nella causa T-479/14, Kendrion/Unione europea**

(Causa C-150/17 P)

(2017/C 161/18)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Parti**

*Ricorrente:* Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e E Beysen, agenti)